



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Prot. n.018

Napoli, 27 gennaio 2017

Al Presidente della Giunta
regionale della Campania
Vincenzo De Luca
presidente@pec.regione.campania.it

All'Assessore all'Ambiente
Fulvio Bonavitacola
vice.presidente@pec.regione.campania.it

Alla Direzione Generale per
l'Ambiente e l'Ecosistema
dg.05@pec.regione.campania.it

Trasmissione a mezzo pec

Oggetto: integrazione diffida prot. 005 del 5 gennaio 2017.

La sottoscritta consigliere regionale, Maria Muscarà, a integrazione della diffida prot. 005 del 5 gennaio 2017: "invito/diffida inerente la Deliberazione Commissario ARPAC n° 3GC del 04/01/2017 avente a oggetto "Programmazione fabbisogno del personale per il triennio 2017-2019", espone quanto segue:

premesse che:

- a) l'articolo 4, comma 3, della legge regionale 23 dicembre 2016, n. 38 "Ulteriori disposizioni in materia di razionalizzazione, adeguamento e semplificazione della normativa regionale" dispone la soppressione dell'Agenzia Regionale Campana per la Difesa del Suolo (ARCADIS) a decorrere dalla data del provvedimento di cui al comma 5, lettera b), che prevede l'attribuzione all'ARPAC (ovvero all'ACAMIR, ovvero all'Amministrazione regionale o ad altri enti strumentali della Regione) delle attività, iniziative e progetti la cui titolarità è in capo all'ente sopprimendo;
- b) la medesima disposizione, per consentire il trasferimento delle attività alle altre Agenzie, prevede, nei commi successivi, che la Giunta, con propria deliberazione:
 - b.1 entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, provvede alla ricognizione di tutte le attività, iniziative, progetti nonché delle risorse umane, logistiche, strumentali e finanziarie e di

Centro Direzionale Isola F13, Napoli 80143

Tel. 081-7783426 - 081-7783423

Email. muscara.mar@consiglio.regione.campania.it

Pec. muscara.mar@consiglio.regione.campania.legalmail.it



- tutti i rapporti giuridici attivi e passivi, compresi quelli relativi al personale, inclusi i rapporti di collaborazione di durata temporanea o coordinata e continuativa o di lavoro autonomo in essere, di cui l'ARCADIS è titolare alla data di entrata in vigore della legge;
- b.2 entro novanta giorni dal provvedimento di cui al punto precedente, ridefinisce le dotazioni organiche di ARPAC e di ACaMIR, sulla base delle nuove competenze attribuite dalla presente legge e delle rispettive dotazioni e piante organiche esistenti, nel rispetto della normativa vigente e tenuto conto delle risorse umane già in servizio presso le strutture riceventi;
- b. 3 dispone l'attribuzione delle attività, delle iniziative, dei progetti di cui ARCADIS è titolare e il conseguente trasferimento delle risorse umane, strumentali e finanziarie di ARCADIS all'ARPAC, all'AcAMIR, ovvero all'Amministrazione regionale o ad altri enti strumentali della Regione nonché il subentro nei rapporti giuridici attivi e passivi già nella titolarità di ARCADIS.
- c) la ratio delle disposizioni richiamate, e segnatamente delle scadenze temporali previste dal legislatore, è chiaramente quella di provvedere *dapprima* a verificare le risorse presenti nella sopprimenda ARCADIS e disporre *successivamente* la ridefinizione della dotazione organica di ARPAC, considerazione avvalorata dal tenore della medesima disposizione che prevede che la approvazione della dotazione organica di ARPAC debba avvenire **"tenuto conto delle risorse umane già in servizio presso le strutture riceventi"**;
- d) pertanto, l'attività di ricognizione delle risorse di ARCADIS e la ridefinizione della dotazione organica di ARPAC si trovano in un rapporto di presupposizione per cui la prima si pone come antecedente e strumentale rispetto all'altra;
- e) con delibera n. 816 del 28 dicembre 2016, la Giunta regionale, nell'ottemperare al primo degli adempimenti di cui alla citata disposizione regionale, ha formulato espresso indirizzo al Direttore generale di ARCADIS di ogni utile istruttoria e iniziativa per la ricognizione e la persistenza dei rapporti di lavoro in corso presso l'Agenzia alla data di entrata in vigore della legge regionale;

considerato che:

- a) nella deliberazione n° 3GC del 04/01/2017, il Commissario ARPAC, nel disporre l'aumento della dotazione organica, pur richiamando le disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale n. 38 del 2016 (e riconoscendo che esse rinviano alle competenze della Giunta la ridefinizione della dotazione organica di Arpac, alla luce delle nuove funzioni), pone come presupposto della delibera la precedente deliberazione n. 122 GC del 17 febbraio 2014;



- b) pertanto, la deliberazione n. 3 GC muove da un presupposto errato, ossia quello inerente alla dotazione organica definita con determinazione del 2014, piuttosto che dagli elementi definiti dalla deliberazione di Giunta, inerenti alla consistenza che sarebbe residuata una volta riassorbito il personale dell'Arcadis, in spregio alla richiamata *ratio* delle disposizioni di cui ai commi 4 e 5 dell'articolo 4 della legge regionale;

considerato altresì che:

- a) l'illegittimità della deliberazione n. 3GC emerge anche sotto un ulteriore profilo, relativo all'aumento del fabbisogno in contrasto con le prescrizioni del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e, in particolare, con:
- a.1 l'articolo 6, comma 1, che prevede, per la variazione delle dotazioni organiche, l'obbligo della previa informazione delle organizzazioni sindacali e l'obbligo della previa verifica degli effettivi fabbisogni di personale;
 - a.2 l'articolo 6, comma 4 bis che dispone che il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale e i suoi aggiornamenti sono elaborati su proposta dei competenti dirigenti che individuano i profili professionali necessari allo svolgimento dei compiti istituzionali delle strutture cui sono preposti;
 - a.3 l'articolo 1, comma 1, che, in attuazione del principio costituzionale di buon andamento, definisce tra le finalità del decreto legislativo, la razionalizzazione del costo del lavoro pubblico, contenendo la spesa complessiva per il personale, diretta e indiretta, entro i vincoli di finanza pubblica;
 - a.4 l'articolo 4 che, al comma 1, dispone che agli organi di governo spetta, tra l'altro, la individuazione delle risorse umane, materiali ed economico-finanziarie da destinare alle diverse finalità;
- b) la deliberazione in esame, pur richiamando nelle premesse, le prescrizioni del decreto legislativo, non contiene alcun riferimento alla previa informazione delle organizzazioni sindacali, né alla puntuale individuazione da parte dei dirigenti delle figure professionali necessarie, né ai costi e agli inevitabili aggravii di spesa;
- c) sotto tale ultimo profilo, in particolare, emerge il contrasto con le disposizioni di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42" che, in virtù dell'articolo 47, comma 4, si applicano anche agli enti strumentali della Regione.



CONSIGLIO REGIONALE DELLA CAMPANIA

Cons. Maria Muscarà

Gruppo consiliare "MoVimento 5 Stelle"

Alla luce di quanto esposto,

si invita l'Amministrazione in indirizzo a provvedere in autotutela all'annullamento, alla revoca della deliberazione n° 3 GC del 4.1.2017 del Commissario ARPAC e/o alla sospensione dell'esecutività della deliberazione.

Maria Muscarà